



ICS ETS

**VIA VERONA 17
15121 – ALESSANDRIA
CF 96050140068**

STATUTO

30 SETTEMBRE 2020

STATUTO

dell'Associazione Istituto Cooperazione Sviluppo in breve "**ICS - ETS**" – ente del terzo settore.

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i l'Associazione denominata "Istituto Cooperazione Sviluppo", regolata dalla normativa di cui al Codice Civile in tema di associazioni, le cui attività sono rivolte al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Alessandria alla Via Verona 17 - 15121.

Il Consiglio Direttivo di cui in prosieguo, con una sua deliberazione, può trasferire l'indirizzo della sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate sia sul territorio italiano sia all'estero.

ART. 3 - OGGETTO E SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed agisce in piena indipendenza ed autonomia.

In particolare l'Associazione ha per oggetto il perseguimento dei seguenti scopi di solidarietà sociale, individuati come nell'elencazione del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria o post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa

non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

Ha inoltre come obiettivi coordinare e realizzare a livello locale attività nell'ambito dell'educazione interculturale, alla pace e allo sviluppo al fine di favorire la crescita umana e la costruzione di una società interculturale, capace di riconoscere e valorizzare le differenze, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutti; il tutto attraverso lo svolgimento delle seguenti attività elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- 1) lo sviluppo di progetti di ricerca nell'ambito delle scienze umane volti a indicare e promuovere l'educazione interculturale;
- 2) la promozione della mediazione interculturale quale mezzo per facilitare la comunicazione tra soggetti di culture diverse e agevolare l'accesso alla piena cittadinanza da parte degli immigrati, di persone di origine straniera, di persone private della libertà personale;
- 3) l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione, di iniziative ed eventi sportivi collegati a progetti di cooperazione;
- 4) l'organizzazione di mostre, dibattiti, eventi culturali e la cura di pubblicazioni in diretto raccordo con le istituzioni scolastiche ed altri Enti ed Associazioni;
- 5) la cura, promozione e sviluppo di interventi di cooperazione internazionale, inclusi scambi culturali e gemellaggi.

ART. 4 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale, ivi comprese quelle da attività connesse e accessorie e quelle derivanti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerta di beni.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'utilizzo e all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto degli scopi sociali.

ART. 5 - SOCI

I soci partecipano attivamente alla vita dell'associazione e ne promuovono le iniziative.

In genere Soci sono le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, gli enti la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno comunque uguali diritti.

La qualità di socio deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio

Direttivo, nel quale dovranno essere annotati le generalità, nonché il domicilio, un eventuale numero di fax e un eventuale recapito di posta elettronica.

La domanda di adesione va indirizzata all'Associazione e deve essere accompagnata da una dichiarazione di condivisione delle finalità, dall'accettazione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, nonché, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, da copia dello statuto in vigore e da una relazione sulle attività effettivamente svolte.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione entro sessanta (60) giorni dal ricevimento delle domande. L'eventuale diniego deve essere motivato.

Le quote annuali vengono stabilite anno per anno dal Consiglio Direttivo: il loro tempestivo versamento condiziona l'esercizio dei diritti del socio e l'accesso alla attività sociale.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

I soci devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno approvati dall'Assemblea.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- a) morte;
- b) recesso, che dovrà essere comunicato con raccomandata al Consiglio Direttivo;
- c) esclusione, che opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota associativa annuale protrattasi per oltre quattro mesi ed è invece deliberata dal Consiglio Direttivo per:
 - gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, comportamenti contrari ad esso, compimento di atti che danneggino l'Associazione;
 - cessazione della partecipazione, senza giustificato motivo, per un periodo di un anno, alla attività dell'Associazione.

L'apertura di un procedimento per possibile esclusione deve essere comunicato all'interessato con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica presso l'indirizzo o il numero di fax o il recapito e-mail di ciascuno dei soci risultante dal libro dei soci.

Contro i provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo il socio potrà presentare ricorso secondo le norme dettate in prosieguo per la composizione delle controversie. L'eventuale riammissione del socio potrà essere domandata solo una volta che sia cessata la causa che ha determinato l'esclusione.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e quando occorra per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo; è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei soci; in quest'ultima ipotesi i richiedenti devono formulare l'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante avviso inviato almeno quindici giorni prima dell'adunanza, a mezzo telegramma, telefax o e-mail, presso l'indirizzo o il numero di fax o il recapito e-mail di ciascuno dei soci risultante dal libro dei soci e contestuale affissione in bacheca presso la sede sociale. Nell'avviso devono essere specificati la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno; in caso di urgenza, a mezzo telefono, telegramma, fax o e-mail con accertamento di ricezione almeno cinque giorni prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero in sua assenza da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea, comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta; nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA E QUORUM

Spetta all'Assemblea:

- 1) la definizione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione;
- 2) l'approvazione del bilancio consuntivo, presentato dal Consiglio Direttivo ed accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo sulle attività della Associazione e dalla relazione dell'Organo di Controllo, se nominato;
- 3) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché, ove nominato, dell'Organo di Controllo;
- 4) l'approvazione di Regolamenti;
- 5) le modifiche dello statuto, dei regolamenti, lo scioglimento della associazione e la nomina dei liquidatori;
- 6) la decisione sulle materie che le vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo ovvero sulle mozioni presentate dai soci.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni sono adottate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Soltanto per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole del numero di soci previsto dalla normativa applicabile all'ente in considerazione della sua natura giuridica.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile fra tre e sette membri, eletti dall'Assemblea fra i soci. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi: scadono dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina e sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un singolo Consigliere nel corso dell'esercizio, è facoltà del Consiglio di cooptare un sostituto che resta in carica fino alla successiva assemblea.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo designa al suo interno il Presidente, ove non abbia già provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, in

attuazione degli indirizzi e delle priorità deliberati dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo predisponde il bilancio consuntivo da presentare all'approvazione della Assemblea, nonché una relazione annuale sulle attività della Associazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci, nonché sulla loro esclusione; determina l'ammontare della quota associativa annuale; affida incarichi ai soci e a eventuali figure professionali esterne; definisce i rapporti con le istituzioni, gli enti, le organizzazioni nazionali ed internazionali utili al conseguimento degli obiettivi e alle attività della associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato al Presidente con avviso contenente indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza e con indicazione delle materie all'ordine del giorno, trasmesso a mezzo posta, telefax o e-mail al domicilio, al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica risultanti dal libro dei soci, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte l'anno, ed altresì ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, ovvero sia formulata richiesta da parte di un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente dell'Organo di Controllo nominato.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

I componenti del Consiglio che senza giustificato motivo sono assenti dalle riunioni per tre volte consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal loro mandato dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con i componenti dislocati in più luoghi, audio-video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede e sia consentito a chi presiede di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Simile adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.

Di ogni riunione dovrà essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal soggetto da lui chiamato a svolgere funzioni di Segretario.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri al Presidente, ad uno o più Consiglieri, ovvero ad un Comitato Esecutivo: non potrà essere delegata la predisposizione e approvazione del bilancio della Associazione. Del Comitato Esecutivo deve comunque far parte il Presidente: per la sua convocazione e per la validità delle relative decisioni si applicano le norme sopra indicate per il Consiglio Direttivo.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne fa eseguire le deliberazioni, svolge in genere tutte le funzioni specificamente affidate dalle disposizioni statutarie.

ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e s.m.i, può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui

non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 - ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 14 - AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 15 - DURATA - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Alessandria.